



LINEE GUIDA SUL DIRITTO ALLA PIENA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.

1. LA PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO INCLUSIVO

Legislazione: art. 5, DPR 24/02/1994; DPCM 23/06/2006, n.185; Intesa Stato-Regioni 20/03/2008; art. 10, 5° co., l. 30/07/2010, n. 122.

1.1 Formulazione del PEI.

L'art.5, DPR 24/02/1994 individua nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) lo strumento di programmazione dell'attività scolastica ed extrascolastica, comprendente il **progetto di riabilitazione, di socializzazione e di scolarizzazione** formulato dagli **specifici operatori dei servizi in collaborazione con la famiglia** (art. 13, 1° co., lett. a, l. 5/02/1994, n. 104).

Il PEI può essere predisposto con la collaborazione sia dell'unità multidisciplinare dell'ASL di competenza territoriale dell'alunno, sia di esperti di un centro convenzionato o accreditato con l'SSN.

L'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni 20/03/2008 formula il concetto normativo di PEI migliorando quello contenuto nell'art. 5, DPR 24/02/1994.

“ Tale documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Inoltre gli interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi. Il Piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto all'autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionale degli ambienti. Il PEI è un impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi.” (art. 3, Intesa Stato-Regioni 20/03/2008)

L'art. 3 sottolinea inoltre che alla formulazione del PEI deve partecipare anche “l'intero Consiglio di Classe” oltre che gli operatori socio-sanitari e la famiglia. È il caso di precisare che il PEI, dovendo essere redatto da tutti questi soggetti, non è ancora il Piano di Studi Personalizzato (PSP: progetto didattico), ma il progetto di Inclusione scolastica ed extrascolastica dell'alunno. Il Piano degli Studi Personalizzato è predisposto, sulla base delle indicazioni del PEI, esclusivamente da tutti i docenti del Consiglio di Classe e deve essere inserito nel PEI.

L'art. 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano gli interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione. In quanto formulato anche dalla famiglia e dagli operatori dell'ASL e degli enti locali prevede anche l'indicazione di tutte le risorse necessarie, quindi non solo le ore di sostegno, ma anche quelle eventuali di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, di cui all'art. 13, 3° co., l. 5/02/1994, nonché se necessaria, l'assistenza igienica dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il trasporto gratuito a scuola, l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, gli ausili e sussidi etc.

2. GLI STRUMENTI PER L'INCLUSIONE.

2.1 I gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica.

Legislazione: art. 12, 5° co., e art. 15, 1° e 2°co., l. 5/02/1992, n. 104; linee guida ministeriali per l'inclusione scolastica del 4/08/2009.

A livello organizzativo la legge-quadro prevede alcuni organi collegiali importanti per lo svolgimento del processo inclusivo, tra i vari, i più importanti a livello di Istituto sono:

- a) Il **GLHO** (Gruppo di lavoro per l'Inclusione Operativo) è previsto **dall'art. 12, 5° co., l. 5/02/1992, n. 104** col compito di **formulare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI)**. La norma prevede che debbano **partecipare alle sue riunioni gli operatori sociosanitari** che seguono il caso e il **docente specializzato** per il sostegno in collaborazione con la **famiglia**. **L'art. 5 del regolamento** approvato col **DPR 24/02/1994** ha inserito **tutti i docenti curricolari**. L'assenza operativa dell'ASL (dovuta alla carenza di personale e al sovraccarico di lavoro) non invalida la costituzione e le deliberazioni dell'organo. Infatti secondo quanto stabilito dal **DPR 31/05/1974, n. 416** sul funzionamento degli organi collegiali della scuola, la mancanza di una o più delle componenti di tali organi interistituzionali non comporta l'invalidità del loro funzionamento e delle loro decisioni. Cosa diversa è invece non invitare alle riunioni del GLHO i genitori dell'alunno, chiedendo loro, dopo la riunione, di voler sottoscrivere il PEI già predisposto. In questo caso non essendo stati invitati i membri di diritto **dell'organo collegiale la convocazione può essere invalidata** con conseguente pretesa della reiterazione della riunione di GLHO. Sarà pertanto **premura dei singoli Consigli di Classe formalizzare l'invito alle famiglie**.
- b) GLHI, Gruppo di lavoro di istituto per l'inclusione, istituito presso ogni istituzione scolastica che abbia alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo, 15,2° co., l. 5/02/1992 n.104, col compito di fornire proposte e consulenza agli organi monocratici e collegiali della scuola sulle problematiche dell'inclusione scolastica. Esso è composto dai rappresentanti di docenti, di genitori, degli operatori sociosanitari del territorio. La Nota ministeriale 22/11/2013, prot. n. 2563, applicativa della direttiva ministeriale del 27/12/2012 sui BES (Bisogni Educativi Speciali), fermi restando i poteri e la composizione originaria dei GLHI, ha esteso composizione e poteri anche agli altri casi di BES, come lo svantaggio ed il disagio socio-culturale, dando loro la sigla di GLI

2.2 GESTIONE DELLA RIUNIONE DI GLH-OPERATIVO.

CHE COS'È UN GLH - OPERATIVO?

(per ogni alunno con handicap C.M. 258/833)

È un gruppo di lavoro composto di norma dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti del consiglio di classe, dagli specialisti dell'azienda sanitaria, dall'educatore, dall'assistente sociale dove sia presente, dai genitori dell'alunno o da chi ne fa le veci, dall'insegnante specializzato.

I soggetti presenti contribuiscono in base alle loro conoscenze e competenze specifiche all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Il **GLH operativo** si riunisce almeno due volte all'anno, il primo generalmente entro ottobre/novembre ed il secondo entro marzo/aprile, le riunioni vanno verbalizzate con apposito modulo.

CONVOCAZIONE

Per convocare il **GLHO** l'insegnante di sostegno deve seguire la seguente procedura:

- Se i clinici sono della ASL, compilare il file "GLHO MODELLO GRIGLIA DI PRENOTAZIONE" ed inviarlo all'indirizzo e-mail:

casu.b@tiscali.it (**Scuola Secondaria**)

sini@libero.it (**Scuola primaria e infanzia**)

- Se i clinici sono di strutture private, contattare i clinici di riferimento e gli eventuali operatori per definire la data disponibile e poi seguire le indicazioni delle procedure (si veda anche la **Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258**. Oggetto: Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap)

PRIMA DEL GLHO

- È necessario conoscere la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno.
- Aver effettuato il periodo di osservazione in base ai parametri suddivisi per aree (PDF), una checklist compilata adeguatamente potrebbe definire meglio l'osservazione e coadiuvare la compilazione del suddetto PDF/PEI.
- In base all'analisi della situazione pregressa avere una idea il più chiara possibile delle proposte didattico-educative e procedere con l'elaborazione del PDF/PEI da portare in sede di GLH-OPERATIVO
- Nel caso emergano aree problema e relativi dubbi sulle proposte educative si consiglia di discuterle con i clinici e le altre figure presenti in sede di GLHO, al fine di decidere la strategia educativa più adeguata.

IN SEDE DI GLHO

- È cura del docente di sostegno accogliere i componenti del gruppo e accompagnarli nell'aula preventivamente definita.
- Presentarsi e presentare i componenti del gruppo di lavoro: docenti, clinici, genitori, assistenti, ecc.
- Per una maggiore efficacia nella conduzione dell'incontro è consigliabile seguire il percorso tematico del verbale, presentare l'alunno/a per poi dare la parola ai componenti, contestualmente si consiglia di prendere appunti sui diversi interventi.
- Il docente di sostegno dovrebbe concentrare gli interventi, evitando inutili deviazioni o dispersioni, ed intervenire, ove si renda necessario, con chiarimenti.
- Considerate le aree di criticità e fatte le necessarie considerazioni, il docente di sostegno presentando il PEI elaborato precedentemente, propone percorsi, metodi ed interventi possibili sulla base dell'attività di osservazione e di lavoro svolto con l'alunno/a.
- Si definisce con chiarezza e in accordo con l'equipe, il tipo di programmazione che può prevedere differenti percorsi. **Va ricordato che il PEI differenziato NON si applica nella scuola del primo ciclo.** La programmazione può prevedere una modifica o una riduzione e/o sostituzione parziale dei contenuti affrontati o una diversificazione per strumenti e metodologie globalmente riconducibili a quelli affrontati in classe. Tali obiettivi per l'alunno in situazione di handicap devono essere compatibili con la D.F. e le caratteristiche psichiche dell'alunno. (L104/92-L126/2000).
- Far firmare il PEI dai clinici e tutte le componenti del GLHO.

DOPO LA RIUNIONE DI GLHO

Una volta conclusa la riunione di GLHO e acquisiti tutti gli elementi conoscitivi, l'insegnante di sostegno dovrà:

- redigere il verbale del GLHO e consegnarlo in formato cartaceo ai referenti che faranno da tramite alla segreteria

Per la raccolta della documentazione verrà fornita un'apposita cartella

- Redigere inoltre il verbale, in formato digitale e inviarlo all'indirizzo e-mail:

casu.b@tiscali.it (Scuola Secondaria)

sini@libero.it (Scuola primaria e infanzia)

- apportare eventuali modifiche al PEI firmato dai clinici (ove possibile), dalla famiglia, dalle eventuali figure esterne e specialistiche dai componenti del Consiglio di Classe e/o Interclasse e successivamente consegnarlo in formato cartaceo (duplice

copia); uno ai referenti e uno ai coordinatori di classe. Redigere una copia in formato digitale e inviarlo all'indirizzo e-mail:

casu.b@tiscali.it (Scuola Secondaria)

sini@libero.it (Scuola primaria e infanzia)

Tutti i moduli sono scaricabili dal sito dell'Istituto Comprensivo di Li Punti

3. LA GESTIONE DEL PROGETTO INCLUSIVO

Legislazione: Le linee guida ministeriali per l'inclusione scolastica del 4/08/2009

Tutto il consiglio di classe deve prendersi cura della realizzazione del Piano Educativo Individualizzato predisposto per l'inclusione del proprio alunno con disabilità nella classe. Esistono molte **buone prassi** in cui i **compagni** sono coinvolti secondo i principi della **pedagogia cooperativa** e talora alcuni di essi a turno o stabilmente divengono **tutor** del compagno con disabilità.

Le linee guida ministeriali per l'inclusione scolastica del 4/08/2009 stigmatizzano alcune **CATTIVE PRASSI**:

- portare l'alunno con disabilità in un'aula a parte da solo o con altri alunni con disabilità seguiti a turno da diversi insegnanti per il sostegno o assistenti. Ciò è vietato in quanto ricostituisce una classe speciale o differenziale.
- Il rifiuto di far partecipare alunni con disabilità ai laboratori, agli stage e alle attività parascolastiche ed extrascolastiche, come le gite e le visite di istruzione. Ciò contrasta con il principio della crescita in autonomia che l'inclusione deve sviluppare.
- La pretesa che siano i genitori o i familiari ad accompagnare gli alunni specie se di scuola secondaria. A tal proposito hanno **carattere prescrittivo**:
 1. Il diritto di alunni con disabilità a essere accompagnati, ove necessario, **da un qualunque membro della comunità scolastica e non** necessariamente solo dal docente di sostegno (C.M 14/10/1992, n. 275)
 2. I contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni (**nota 11/04/2002, n. 645**).
 3. Le spese di accompagnamento non devono essere a carico dell'alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni (se così non fosse si determinerebbe una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della **l. 1/03/2006, n. 67**)

- La **delega dei colleghi curricolari al docente per il sostegno** nello svolgimento e nella valutazione dei risultati delle proprie discipline [...] è contraria alla normativa e ai principi di deontologia professionale [...].I docenti per il sostegno debbono invece offrire la loro collaborazione ai singoli colleghi curricolari perché sappiano come trattare con l'alunno con disabilità, sappiano facilitargli l'apprendimento e sappiano individuare le strategie didattiche più idonee per fargli raggiungere il successo scolastico e comunque il raggiungimento degli obiettivi individuati nel PEI, e dove necessario, anche la modifica di tali obiettivi per abbassarne o elevarne il livello a seconda delle circostanze.

4. IL PEI

Sulla base del PEI il Consiglio di Classe predispone per ciascun alunno un progetto didattico (programmazione didattica), che la riforma Moratti definisce Piano di Studio Personalizzato (PSP) (D.M. n° 331/98, art. 41 e Allegati al D.Lvo. n° 59/04 per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo).

Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intero Consiglio di Classe (tutti i docenti curricolari e di sostegno) e deve contenere per ogni disciplina:

- Le strategie didattiche da seguire,
- I criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati;
- Gli obiettivi didattici che si intendono realizzare.

È previsto che possano essere utilizzati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline (L. n° 104/92, art. 16, comma 1).

Precisazioni

La **Legge-quadro n. 104/92** si compone di **tre commi** ben **distinti**: il primo concernente le scuole di ogni ordine e grado; il secondo concernente esclusivamente le scuole dell'obbligo (che al tempo di entrata in vigore della Legge n° 104/92 erano solo le scuole elementari e medie); un terzo comma riguardante anche le scuole Superiori.

Pertanto le norme regolamentari, applicative di tali norme legislative, contenute **nell’O.M. n. 90/01** debbono essere lette con la stessa logica prospettica dell’art. 16 della Legge-quadro. Così:

- **l’art. 3** vale solo per le **scuole elementari**;
- **l’art. 11** vale solo per le **scuole medie**;
- **l’art. 15** vale solo per le **scuole superiori**.

Ora, solo nell’art. 15 è stato previsto il “PEI differenziato”, il quale quindi si applica solo agli alunni con disabilità frequentanti tali scuole.

L’art. 3 comma 3 e l’art. 11 comma 11 hanno **solo previsto** la possibilità di far sostenere “**prove differenziate**” per gli alunni rispettivamente di **scuola elementare** e di **scuola media**. Quindi qui “**differenziate**” sono solo le “**prove**” e **non anche i programmi**. “Ed è logico; infatti non avrebbe avuto senso prevedere “programmi differenziati” per alunni di scuola elementare o media, dal momento che per tali tipi di scuole l’art. 16 comma 2 della Legge n. 104/92, copiati quasi integralmente negli **art. 3 ed 11 dell’O.M. n. 90/01**, espressamente detta norme ben precise consistenti nel prevedere che il **PEI debba essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità del singolo alunno (e non su programmi ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come per gli alunni delle scuole superiori)**. E, proprio perché la valutazione deve rilevare se vi siano stati progressi rispetto ai “livelli iniziali degli apprendimenti”, non basterebbero le prove tradizionali a valutare “il rendimento” in base a tali programmi, ma occorrono “prove differenziate” rispetto a quelle tradizionali; anzi talora non sarebbero bastate neppure “le prove equipollenti”, consentite per gli alunni delle scuole superiori dal comma 3 dell’art. 16 Legge n. 104/92 (ma applicabili anche nella scuola dell’obbligo), poiché queste comunque debbono consentire di valutare il possesso o meno di apprendimenti riconducibili ai programmi ministeriali o agli obiettivi specifici di apprendimento (cfr. l’O.M. n. 22/06 art. 17 comma 3).

Molti, superficialmente, sono tratti in inganno dall’identità del termine “differenziate”, che però viene ad avere un significato ben diverso a seconda che si riferisca ai programmi, come nelle scuole superiori, o alle **prove, come nella scuola del primo ciclo**”.

5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.

PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE.

Legislazione: art. 9, 1°, 2°, 3° e 4° co., DPR 22/06/2009, n. 122 che richiama espressamente l'art. 314 del Testo Unico approvato con D.lgs 16/04/1994, n. 297 che riassume in parte l'art. 16, 1°, 2° e 3° co., l. 5/02/1992, n. 104. Per una lettura organica di tale normativa occorre fare riferimento all'art. 11, 11° e 12° co., O.M. 21/05/2001, n. 90 e agli art. 8 e 11, decreto legislativo 19/02/2004, n. 59.

La valutazione del profitto degli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, è una fase essenziale del processo inclusivo e anzi ne costituisce il punto più significativo, anche in termini di autostima dell'alunno medesimo. Essendo la nostra una scuola pubblica sono state dettate norme che cercano di conciliare l'aspetto del valore legale dei titoli di studio rilasciati con quello della personalizzazione degli studi indispensabile per la realizzazione di un percorso inclusivo. Le norme del primo ciclo risentono di questa curvatura specie per il primo ciclo di istruzione.

Durante la scuola primaria e nel passaggio da questa alla scuola secondaria di primo grado, dove sono stati aboliti gli esami di licenza elementare, la **promozione** degli alunni con disabilità alla classe successiva è la regola.

Solo in **casi eccezionali** ampiamente motivati può essere disposta la ripetenza solo se all'unanimità dei docenti, ivi compreso il dirigente scolastico se presiede personalmente lo scrutinio. **Basta** quindi il **voto contrario di un solo membro** del consiglio di classe perché si **eviti la bocciatura**. La valutazione deve riguardare il Piano educativo individualizzato che può prevedere la riduzione o la sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline con altre attività (teatrale, sportiva, musicale ecc.). inoltre il PEI deve essere formulato tenendo conto delle effettive capacità e potenzialità dell'alunno e la valutazione deve verificare se vi siano stati progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Conseguentemente la promozione alla classe successiva o il diploma conclusivo del primo ciclo sono la regola e solo in via eccezionale può aversi una bocciatura o il rilascio da parte della commissione d'esame di un attestato comprovante i crediti formativi maturati. a) l'alunno non ha mostrato dei progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti (art. 16, 2° co., l. 5/02/1992, n. 104).

b) non ha raggiunto gli obiettivi fissati nel suo PEI, che comunque possono essere modificati in corso d'anno (art. 11, 11° co., O.M.21/05/2001, n. 90).

Precisazioni.

Il MIUR ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 112 del 16/5/2017 Supplemento ordinario n. 23 gli otto decreti delegati previsti dall'art. 1 comma 181 della l. n° 107/15 sulla "buona scuola". Il D.Lsg. n° 62/17 sulla "**Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo**

ed esami di stato" a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15 non è specifico per l'inclusione scolastica, ma naturalmente **le norme generali sulla valutazione riguardano anche gli alunni con disabilità** e inoltre gli **articoli 11 e 20** sono specifici per questa categoria di alunni. *"la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto"* (comma 3). Si ribadisce che **i docenti per il sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe** e si precisa che, qualora siano più di uno a seguire lo stesso alunno con disabilità, debbano esprimere congiuntamente un unico voto (comma 6). L'**art. 3** ribadisce il **divieto di bocciatura nella scuola primaria**, a meno che non avvenga **in casi eccezionali all'unanimità e con ampia motivazione**. Per gli alunni che non raggiungano la sufficienza nelle discipline la scuola *"attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"* (per es. attività di recupero). Il verbo al presente indica che non trattasi di una mera facoltà, ma di un obbligo. L'**art. 5** ribadisce il principio della **validità dell'anno scolastico di scuola secondaria di primo grado** se gli alunni hanno **frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale** personalizzato. Pertanto per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, **tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto nel PEI**. L'**art. 7** ribadisce l'effettuazione delle **prove standardizzate INVALSI nella terza classe della scuola secondaria di primo grado** per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in **italiano, matematica e inglese**. Queste prove devono essere svolte entro il mese di aprile e quindi **cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame**, ma la partecipazione ad esse diviene un **requisito di ammissione agli esami**. **Questo prerequisito naturalmente vale anche per gli alunni con disabilità**, però il successivo art. 11 comma 4 dello stesso D.Lgs. lascia aperta la possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi *"adeguate misure compensative o dispensative"* oppure *"specifici adattamenti"* e addirittura, ove necessario, l'**esonero** da tali prove. L'**art. 9** concerne il tema, in parte nuovo e delicato, della **certificazione delle competenze**.

Dovrà essere emanato un **apposito decreto ministeriale** per la formulazione dei **modelli di certificazione** che dovranno attenersi: ai principi contenuti nel **"profilo dello studente"** al termine del primo ciclo degli studi, alle **"competenze chiave"** individuate dall'Unione Europea, alla descrizione *"dei diversi livelli di acquisizione delle competenze"*, valorizzando anche quelle più significative, nonché alla descrizione dei livelli raggiunti in ciascuna prova standardizzata nazionale (prove INVALSI).

Le **certificazioni** verranno rilasciate **sia al termine della scuola primaria che della secondaria di primo grado**. Per gli **alunni con disabilità** è precisato che tale

certificazione avverrà *“in coerenza col piano educativo individualizzato”*. Questa **precisazione è assai importante** poiché sino ad ora, in cui la certificazione delle competenze è stata in una fase sperimentale, rimaneva difficile e talora impossibile far rientrare i livelli di competenze degli alunni con disabilità nelle caselle standard di certificazione predisposte per tutti gli alunni.

L'**art. 11** riguarda nello specifico il delicato campo degli **esami conclusivi del primo ciclo** di istruzione (ex licenza media) per gli **alunni con disabilità e DSA**. Per gli **alunni con disabilità** *“l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI”* (comma 3).

Gli alunni con disabilità partecipano alle **prove standardizzate INVALSI**, prerequisite per l'ammissione agli esami, ove necessario, con *“misure compensative e dispensative”* o con *“specifici adattamenti”* od **esonero** dalle stesse (comma 4). Gli alunni con disabilità si avvalgono di **tempi più lunghi** e **mezzi tecnologici** nonché dell'**assistenza**; L'aspetto della **presenza dell'assistenza agli alunni con disabilità durante le prove non era presente nella precedente normativa**, ma veniva applicata di fatto per analogia la norma che la prevede per gli esami conclusivi del secondo ciclo. La **precisazione è stata opportuna onde evitare conflitti** in sede di esami. Se necessario, tali alunni possono sostenere gli esami con *“prove differenziate”* che *“hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma”*. Le prove differenziate devono essere predisposte *“sulla base del PEI”* e devono essere *“idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”* (comma 6). Come precedentemente annunciato dal Ministro, **è stata modificata la prima regressiva versione del decreto** che prevedeva il diploma esclusivamente se le prove d'esame fossero state *“equipollenti”* a quelle dei compagni e non se erano *“differenziate”*. Anche se sarebbe stato più opportuno precisare che le prove differenziate sono *“equivalenti a quelle ufficiali”*, **permane comunque la modalità di valutazione già esistente per l'esame conclusivo del primo ciclo** (ex terza media).

NOVITÀ

Il **comma 8 dell'art. 11** introduce un'**importante novità** secondo la quale **agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'attestato dei credi formativi** (e non il diploma) che è **titolo idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo** (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato.

OSSERVAZIONI

La **nuova norma** è utile al fine di **evitare la prassi diffusa di non fare presentare gli alunni agli esami**, in modo che, dovendo essere dichiarati bocciati, **potessero poi pretendere la ripetenza anche per più volte, snaturando però così la logica inclusiva a scuola, ridotta a mero "parcheggio"**. Nel nuovo decreto però **l'unico caso in cui è previsto che gli alunni con disabilità abbiano l'attestato al posto del diploma è quando non si presentano all'esame**. Nulla è detto invece nel caso in cui **il loro PEI preveda l'esonero di una o più materie**; anzi, seguendo la lettera del decreto che afferma, come per gli alunni con DSA, che *"le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma"*, **sembrerebbe proprio che possano avere il diploma anche se il PEI prevede l'esonero di una o più discipline**; le prove differenziate infatti, essendo predisposte sulla base del PEI, possono anch'esse tenere conto dell'esonero di alcune materie, dando però diritto al diploma. In questo nuovo decreto sembra dunque che sia **cambiata l'impostazione generale precedentemente prevista** e che, sia gli alunni con disabilità che quelli con DSA, possano **ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo anche se il proprio percorso personalizzato prevede che non svolgano tutte le materie**.

Riepilogando:

Nel Primo Ciclo la valutazione deve verificare **"il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali"** (L. n° 104/92, art. 16, comma 2). Pertanto il PSP può contenere degli **obiettivi didattici personalizzati** anche diversi da quelli dei compagni e la **valutazione** potrà essere effettuata anche con **"prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati"** (O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 11) e **idonee a valutare** il raggiungimento di tali **obiettivi personalizzati**.

Anche con riguardo alla quarta prova nazionale tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno (C.M. n° 32/08, art. 5 lett. b). Si sottolinea che per le **scuole del primo ciclo**, a **differenza** di quella **secondaria di secondo grado**, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma **il PEI è personalizzato** riguardo alle potenzialità dell'alunno (L. n° 104/92, art. 16, commi 1 e 2).

Dato il carattere fortemente personalizzato delle prove d'esame del primo ciclo, l'ipotesi del mancato rilascio del diploma diviene estremamente residuale, nei soli casi in cui, l'alunno abbia svolto un PEI fin dall'inizio non finalizzato al conseguimento del diploma o non riesca a realizzare neppure gli obiettivi minimi personalizzati che, dopo successivi aggiustamenti siano stati ipotizzati. Comunque l'alunno **deve in ogni caso essere ammesso agli esami** e questi debbono svolgersi onde poter ottenere, in mancanza del diploma, l'attestato con i crediti formativi raggiunti che legittima l'iscrizione al secondo ciclo. A proposito degli obiettivi personalizzati anche differenti da quelli dei compagni, di cui sopra, è opportuno far presente che per quanto possibile si deve tendere a fare acquisire agli alunni con disabilità le **stesse competenze dei compagni** (ad esempio la capacità di seriazione), però **non necessariamente agli stessi livelli di apprendimento** (riprendendo l'esempio si possono ordinare per **livelli crescenti di apprendimento**: oggetti, numeri interi, numeri frazionari o numeri irrazionali). Se l'alunno con disabilità riesce a **seriare solo oggetti**, secondo l'obiettivo per lui fissato, **merita lo stesso giudizio positivo** attribuito ai compagni per i quali è prevista la competenza di saper seriare frazioni o numeri irrazionali. Il comma 2 dell'art. 16 della L. n° 104/92 stabilisce che nella **scuola dell'obbligo** sono predisposte, "*...prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.*" Conseguentemente, sulla base del comma 2 dell'art. 16, il **mancato raggiungimento del diploma**, e quindi il rilascio dell'attestato, deve essere un **caso del tutto eccezionale**.

Riferimenti bibliografici.

IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA PER LA PIENA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ." A cura di Salvatore Nocera, ed Key, marzo 2015.

Scheda n.220. Il PEI differenziato non si applica nella scuola del primo ciclo:

http://aipd.it/aipd_scuola/il-pei-differenziato-non-si-applica-nella-scuola-del-primo-ciclo/

Scheda n.274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI (OM 90/01); Valutazione ed Esami: http://aipd.it/aipd_scuola/chiarimenti-sui-diversi-tipi-di-programmazione-didattica-psz-da-inserire-nel-pei/

Scheda n.386. Esami conclusivi del primo ciclo (ex licenza media) e diciture sui tabelloni (CM 48/12):

http://aipd.it/aipd_scuola/esami-conclusivi-del-primo-ciclo-ex-licenza-media-e-diciture-sui-tabelloni-cm-4812/

Scheda n.555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17

http://aipd.it/aipd_scuola/la-valutazione-degli-alunni-nel-decreto-legislativo-n-6217/

INDICE

1. LA PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO INCLUSIVO	p. 1
2. GLI STRUMENTI PER L'INCLUSIONE	p. 2
2.1 I gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica.	p. 2
2.2 Gestione della riunione di glh-operativo.	
Che cos'è un glh - operativo?	p. 3
3. LA GESTIONE DEL PROGETTO INCLUSIVO	p. 6
4. IL PEI	p. 7
5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE.	p. 8
6. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI e INDICE	p. 14

